Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 maggio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1952, n. 530.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale e di denominazione di origine, concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il 26 settembre 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale e di denominazione di origine concluso a Parigi, a mezzo scambio di Note, il 26 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1° luglio 1948.

Art. 3.

Le variazioni delle liste dei prodotti contenute nell'allegato *A* dell'Accordo italo-francese relativo alla protezione di nominativi di origine ed alla salvaguardia delle denominazioni di certi prodotti, concluso a Roma il 29 maggio 1948 e reso esecutivo, in Italia, con la legge 18 luglio 1949, n. 766, se notificate nei modi previsti all'art. 4 dell'Accordo stesso, potranno essere rese esecutive con decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

La facoltà predetta potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 1952.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 9 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Scambi di Note fra l'Italia e la Francia in materia di proprietà industriale e denominazioni di origine

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle en date du 29 mai 1948 ayant été ratifié en France en date du 1er janvier 1949 et en Italie en date du 18 juillet 1949, soit après le 1er juillet 1948, date d'entrée en vigueur établie par ledit Accord, il a paru indispensable d'interpréter et de préciser la portée exacte de certaines dispositions dudit Accord.

I. Par la disposition de l'article 6 de l'Accord en question, le Gouvernement italien et le Gouvernement français ont envisagé de placer dans la même situation les brevets des ressortissants italiens en France et les brevets des ressortissants français en Italie. Etant donné que les ressortissants italiens titulaires de brevets enregistrés en France jouissent, aux termes de la loi française du 29 juillet 1939, d'une protection de 20 ans tandis que les ressortissants français titulaires de brevets en Italie bénéficient seulement, d'après la loi italienne du 29 juin 1939, n° 1.127, d'une durée de protection de 15 ans, il est évident que la date du 1er décembre 1946 vise les brevets enregistrés en France, tandis que pour les brevets enregistrés en Italie, c'est la date du 1er décembre 1941 qui doit être retenue.

Cela étant, il est également évident qu'en conformité de la clause de réciprocité sur laquelle l'Accord est basé, la prorogation à accorder par la Commission des Recours en Italie pour les brevets venus à expiration avant le 1er décembre 1946 demeure établie à partir de cette dernière date fixée par l'article 6 dudit Accord.

II. Il est de toute évidence qu'aux termes de l'Accord ne peuvent être considérés comme ayants-cause que les ressortissants des deux Pays dont les droits ont été acquis à une date certaine, antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit Accord.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces points.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Française
DE PANAFIEU

Monsieur le
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle en date du 29 mai 1948 ayant été ratifié en France en date du 1er janvier 1949 et en Italie en date du 18 juillet 1949, soit après le 1er juillet 1948, date d'entrée en vigueur établie par ledit Accord, il a paru indispensable d'interpréter et de préciser la portée exacte de certaines dispositions dudit Accord.

I. Par la disposition de l'article 6 de l'Accord en question, le Gouvernement italien et le Gouvernement français ont envisagé de placer dans la même situation les brevets des ressortissants italiens en France et les brevets des ressortissants français en Italie. Etant donné que les ressortissants italiens titulaires de brevets enregistrés en France jouissent, aux termes de la loi française du 29 juillet 1939, d'une protection de 20 ans tandis que les ressortissants français titulaires de brevets en Italie bénéficient seulement, d'après la loi italienne du 29 juin 1939, n° 1.127, d'une durée de protection de 15 ans, il est évident que la date du 1er décembre 1946 vise les brevets enregistrés en France, tandis que pour les brevets enregistrés en Italie, c'est la date du 1er décembre 1941 qui doit être retenue.

Cela étant, il est également évident qu'en conformité de la clause de réciprocité sur laquelle l'Accord est basé, la prorogation à accorder par la Commission des Recours en Italie pour les brevets venus à expiration avant le 1er décembre 1946 demeure établie à partir de cette dernière date fixée par l'article 6 dudit Accord.

II. Il est de toute évidence qu'aux termes de l'Accord ne peuvent être considérés comme ayants-cause que les ressortissants des deux Pays dont les droits ont été acquis à une date certaine, antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit Accord.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces points.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le
Président de la Délégation Française

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord signé en date du 29 mai 1948 entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle a prévu dans son article 13 l'établissement d'une législation similaire ou parallèle dans le cadre des questions de propriété industrielle.

En conséquence, la Commission Mixte prévue dans le Protocole relatif à la constitution d'une Union douanière a tenu à Paris du 19 au 22 septembre 1949 une première session au cours de laquelle elle a amorcé l'étude de multiples questions relevant de sa compétence.

D'ores et déjà les deux délégations française et italienne sont tombées d'accord pour estimer que les certificats de garantie délivrés dans l'un des deux Pays à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par l'autorité compétente de l'autre Pays sont considérés comme ouvrant droit dans ce dernier Pays au bénéfice des dispositions prévues par l'article 4 de la Convention d'Union, dans les conditions énoncées sous la rubrique *D*, alinéa 3, dudit article.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Française
DE PANAFIEU

Monsieur le
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

L'Accord signé en date du 29 mai 1948 entre l'Italie et la France en matière de propriété industrielle a prévu dans son article 13 l'établissement d'une législation similaire ou parallèle dans le cadre des questions de propriété industrielle.

En conséquence, la Commission Mixte prévue dans le Protocole relatif à la constitution d'une Union douanière a tenu à Paris du 19 au 22 septembre 1949 une première session au cours de laquelle elle a amorcé l'étude de multiples questions relevant de sa compétence.

D'ores et déjà les deux délégations française et italienne sont tombées d'accord pour estimer que les certificats de garantie délivrés dans l'un des deux Pays à l'occasion d'une exposition dûment reconnue par l'autorité compétente de l'autre Pays sont considérés comme ouvrant droit dans ce dernier Pays au bénéfice des dispositions prévues par l'article 4 de la Convention d'Union, dans les conditions énoncées sous la rubrique *D*, alinéa 3, dudit article.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le
Président de la Délégation Française

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des Appellations d'Origine, vous avez bien voulu me proposer que l'annexe *A*, paragraphe I, « Liste des appellations d'origine italiennes qui seront protégées en France » soit modifiée comme suit:

Liste des appellations d'origine italiennes à inserer dans l'annexe A de l'Accord franco-italien

VINI

Vermouth italiano

Lombardia

Vini del Garda
Lugana

Liguria

Dolceacqua

Venezia Euganea

Vino veronese

Lazio

Malvasia di Grottaferrata o Grottaferrata
Moscato di Terracina
Aleatico viterbese

Puglie

Castell'Acquaro
Primitivi di Manduria e del Tarantino

Sardegna

Oliena

FORMAGGI

Grana lombardo
Pecorino romano
Provola
Robiolina
Montasio
Vezzena
Stracchino di Gorgonzola
Stracchino quartirolo
Stracchino di Milano
Quartirolo
Crescenza
Formaggio italico
Scamorza
Formaggio Bra
Ricotta salata
Ricottone

Modifications à effectuer

VINI

Piemonte

Moscato d'Asti o di Canelli o Asti
Vermouth di Torino o Torino o Gran Torino

Liguria

Polcevera

Venezia Tridentina

Taroldego
Vin Santo

Toscana

Chianti
Chianti classico
Chianti Colli Aretini
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colli Senesi
Chianti Colline Pisane
Chianti di Montalbano
Chianti Rufina

Marche

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Lazio

Vino dei Castelli Romani
Colli Albani
Colli Lanuviani
Colonna
Frascati
Marino
Montecompatri
Velletri

Abruzzi

Cerasuolo di Abruzzo

Puglie

Moscato del Salento o Salento

Sardegna

Moscato di Tempio
Vernaccia

ACQUEVITI

Grappa
Centerbe

Suppressions à effectuer

VINI

Piemonte

Vermouth italiano

Venezia Tridentina

Alto Atesini
Di Mezzo Lombardo

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces modifications.

En ce qui concerne les autres produits proposés par la délégation italienne un délai supplémentaire a été demandé par les services techniques français afin de permettre la consultation des organisations professionnelles intéressées. Ce délai expirera à la date de la prochaine réunion de la Commission Mixte.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Française
DE PANAFIEU

Monsieur le
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Me référant à l'article 4 de l'Accord du 29 mai 1948 sur la protection des Appellations d'Origine, vous avez bien voulu me proposer que l'annexe *A*, paragraphe I, « Liste des appellations d'origine françaises qui seront protégées en Italie » soit modifiée comme suit:

Liste des appellations d'origine françaises à insérer dans l'annexe A de l'Accord franco-italien

VINS

Champagne

Rosé des Riceys (vin non mousseux)

Centre

Côteaux du Loir

Région du Jura, des Côtes du Rhône et du Sud-Est

Palette
Crépy
Fitou
Clairette de Bellegarde
Clairette du Languedoc

Région du Sud-Est

Madiran
Pachirenc de Vic-Bilh

EAUX DE VIE

Fine Champagne

EAUX DE VIE RÉGLEMENTÉES

Calvados de la Vallée de l'Orne
Calvados du Pays de Merlerault
Faugères (eau de vie de vin)
Eau de vie de vin ou de marc du Bugey
Eau de vie de vin ou de marc des Côtes du Rhône

Suppressions à effectuer

Liste des appellations d'origine simple
Clairette de Bellegarde
Vin de Madiran et Pacherenc de Bic Bilh
Produits divers protégés et reconnus en vertu de la loi du 6 mai 1919
Galoches d'Aurillac

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces modifications.

En ce qui concerne les autres produits proposés par la délégation italienne un délai supplémentaire a été demandé par les services techniques français afin de permettre la consultation des organisations professionnelles intéressées. Ce délai expirera à la date de la prochaine réunion de la Commission Mixte.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le
Président de la Délégation Française

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours des travaux menés du 19 au 23 septembre 1949 par la Commission Mixte franco-italienne prévue par l'Accord du 29 mai 1948, la Délégation italienne a fait connaître que le Gouvernement italien serait en mesure de protéger efficacement l'appellation d'origine française « Cognac » à compter du 1er décembre 1949.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je prends bonne note de cette communication et de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Française
DE PANAFIEU

Monsieur le
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours des travaux menés du 19 au 23 septembre 1949 par la Commission Mixte franco-italienne prévue par l'Accord du 29 mai 1948, la Délégation française à fait connaître que le Gouvernement français serait en mesure de protéger efficacement les dénominations italiennes « Asti », « Barbera d'Asti », et « Vermouth de Turin » à dater du 1er décembre 1949.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je prends bonne note de cette communication et de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ce point.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le
Président de la Délégation Française

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours de la session tenue du 19 au 23 septembre 1949, par la Commission Mixte franco-italienne en vue d'étudier le fonctionnement de l'Accord du 29 mai 1948, les deux délégations sont convenues de tenir le plus grand compte, pour l'application de l'Accord, des résolutions adoptées à Stockholm au mois d'août 1949 par la Fédération Internationale de Laiterie en matière de fromages.

Elles ont décidé que lors de la prochaine réunion prévue à Rome au mois de novembre 1949 il serait procédé à l'étude de la mise en œuvre de l'Accord dans le cadre des conclusions adoptées à Stockholm.

Sur ces bases, les deux délégations ont envisagé d'engager toutes actions communes qui seraient nécessaires, conformément aux stipulations de l'article 5 de l'Ac-

cord, en vue de protéger conjointement les appellations d'origine françaises et italiennes dans les pays tiers.

J'ai l'honneur de prendre acte de ces conclusions et de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ces points.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Française
DE PANAFIEU

Monsieur le
Président de la Délégation Italienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Paris, le 26 septembre 1949

Monsieur le Président,

Au cours de la session tenue du 19 au 23 septembre 1949, par la Commission Mixte franco-italienne en vue d'étudier le fonctionnement de l'Accord du 29 mai 1948, les deux délégations sont convenues de tenir le plus grand compte, pour l'application de l'Accord, des résolutions adoptées à Stockholm au mois d'août 1949 par la Fédération Internationale de Laiterie en matière de fromages.

Elles ont décidé que lors de la prochaine réunion prévue à Rome au mois de novembre 1949 il serait procédé à l'étude de la mise en œuvre de l'Accord dans le cadre des conclusions adoptées à Stockholm.

Sur ces bases, les deux délégations ont envisagé d'engager toutes actions communes qui seraient nécessaires, conformément aux stipulations de l'article 5 de l'Accord, en vue de protéger conjointement les appellations d'origine françaises et italiennes dans les pays tiers.

J'ai l'honneur de prendre acte de ces conclusions et de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ces points.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Italienne
ANTONIO PENNETTA

Monsieur le
Président de la Délégation Française

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 531.

Costituzione del Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro « Italia », con sede in Benevento, e approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro « Italia », con sede in Benevento, in data 25 novembre 1950, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 22 gennaio 1952, ai sensi dell'art. 19 lettera *B)* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro « Italia », con sede in Benevento, ed è approvato il relativo statuto, composto di trentadue articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 532.

Regolamento per l'applicazione dell'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 415, concernente il completamento degli studi negli Istituti per l'educazione fisica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 giugno 1950, n. 415;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I corsi speciali di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 415, per il completamento degli studi degli ex allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto e gli esami relativi si svolgeranno a Roma e saranno indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il corso corrispondente al terzo anno accademico sarà indetto successivamente all'espletamento del corso corrispondente al secondo anno.

Art. 2.

I corsi speciali di cui al precedente articolo comprendono i seguenti insegnamenti:

pedagogia; anatomia umana normale; fisiologia, psicologia e psicotecnica; antropologia; medicina dell'educazione fisica e fisioterapia; igiene e ortogenesi; storia dell'educazione fisica; storia dell'epoca moderna e del risorgimento italiano; legislazione comparata sull'educazione fisico-sportiva; istituzioni di di-

ritto pubblico; teoria dell'educazione fisica; esercitazioni pratiche ginnico-sportive (ginnastica, atletica, ritmica, attrezzistica, sports e giuochi vari, tirocinio di comando).

I programmi e gli orari d'insegnamento saranno stabiliti dal Consiglio accademico.

Gli insegnamenti teorici saranno impartiti in comune agli allievi ed alle allieve. Le esercitazioni pratiche si svolgeranno in sezioni separate.

Art. 3.

Al corso speciale corrispondente al secondo anno delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto possono essere iscritti gli ex allievi del primo anno delle Accademie medesime, i quali, per uno dei motivi indicati nell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 415:

a) non abbiano potuto frequentare il secondo anno, pur avendo superato gli esami per il passaggio a tale anno;

b) ovvero non abbiano, in tutto o in parte, superato gli esami per il passaggio al secondo anno, semprechè, in tal caso, sostengano, con esito favorevole, le prove corrispondenti, sul programma che era in vigore all'atto in cui interruppero gli studi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 4.

Al corso speciale corrispondente al terzo anno delle cessate Accademie di educazione fisica possono essere iscritti, oltre coloro che abbiano frequentato il corso speciale di cui al precedente articolo e abbiano superato i relativi esami di profitto di cui all'art. 5, anche gli ex allievi del secondo anno delle predette Accademie, i quali, per uno dei motivi indicati nell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 415:

a) non abbiano potuto frequentare il terzo anno, pur avendo superato gli esami per il passaggio a tale anno;

b) ovvero non abbiano, in tutto o in parte, superato gli esami per il passaggio al terzo anno, semprechè, in tal caso, sostengano, con esito favorevole, le prove corrispondenti, sul programma che era in vigore all'atto in cui interruppero gli studi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 5.

Al termine di ciascun corso speciale si sostiene un esame di profitto sulle materie comprese nel piano di studi.

Art. 6.

L'esame di diploma consiste:

1) in una dissertazione scritta su un argomento scelto dal Consiglio accademico;

2) nella discussione orale dell'argomento svolto nella dissertazione;

3) nella trattazione orale di un argomento scelto dal candidato;

4) in una lezione pratica di educazione fisica.

All'esame di diploma possono essere ammessi, oltre coloro che abbiano frequentato il corso speciale corrispondente al terzo anno delle cessate Accademie e abbiano superato i relativi esami di profitto, anche gli ex allievi del terzo anno delle Accademie medesime, i quali, per essersi trovati in una delle condizioni previste dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 415:

a) non abbiano superato l'esame di diploma, pur avendo superato tutti gli esami di profitto previsti dall'ordinamento allora vigente;

b) ovvero non abbiano, in tutto o in parte, superato gli esami prescritti per l'ammissione agli esami di diploma, semprechè, in tal caso, sostengano, con esito favorevole, le prove corrispondenti sul programma che era in vigore all'atto in cui interruppero gli studi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 7.

Coloro che, trovandosi nelle prescritte condizioni, intendano essere ammessi ai corsi speciali ed agli esami di diploma devono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi ed agli esami predetti, ai sensi dell'art. 3, dell'art. 4, lettere *a*) e *b*) e dell'art. 6 lettere *a*) e *b*), dovranno dichiarare specificatamente nella domanda la posizione in cui si trovavano, presso le cessate Accademie, all'atto dell'interruzione degli studi, e la causa che determinò l'interruzione: tale dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione. Essi devono, inoltre, allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di idoneità fisica rilasciato espressamente per i fini indicati nella domanda stessa da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, o da un medico militare.

La direzione dei corsi potrà sottoporre gli aspiranti a ulteriori accertamenti di idoneità fisica;

b) certificato del casellario giudiziario.

In ogni caso deve essere allegata alla domanda la ricevuta comprovante il versamento delle tasse e contributi stabiliti per i corsi e per gli esami.

Art. 8.

Gli esami di profitto al termine di ciascun corso e gli esami di diploma, hanno luogo in due sessioni.

Gli allievi che per la prima volta sostengono l'esame di diploma in seconda sessione sono ammessi a ripetere la prova non oltre tre mesi dopo la chiusura della sessione stessa.

Coloro i quali sostengano, ai sensi della lettera *b*) dell'art. 3 o della lettera *b*) dell'art. 4, esami per l'iscrizione ai corsi rispettivamente corrispondenti al secondo e al terzo anno accademico e non superino tutte le prove, potranno frequentare gli anzidetti corsi, su conforme parere caso per caso della Commissione d'esame, ma non potrà farsi luogo alla loro definitiva iscrizione nè potranno essi sostenere gli esami di profitto per il passaggio al corso successivo o per l'ammissione agli esami di diploma se non avranno superato preliminarmente le prove fallite.

Gli allievi di cui al precedente comma sono dispensati dal sostenere esami nelle materie che pur essendo comprese nei piani di studio delle cessate Accademie non risultino comprese nel programma dei corsi ai quali chiedono di essere ammessi.

Art. 9.

Le Commissioni per gli esami di profitto delle singole materie sono costituite dall'insegnante delle materie oggetto dell'esame e di due altri componenti scelti

dal direttore dei corsi. La Commissione dell'esame di diploma è costituita dal direttore dei corsi, che la presiede, e da non meno di sei e non più di dieci componenti, nominati dal direttore dei corsi. Ogni componente di commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Ai corsi speciali di cui ai precedenti articoli è preposto un direttore, che è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto fra i docenti universitari di ruolo.

Art. 11.

Il Consiglio accademico è costituito da tutti gli insegnanti dei corsi ed esercita l'autorità didattica e disciplinare.

Per le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti ai corsi speciali, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 12.

Gl'incarichi d'insegnamento sono conferiti dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, a docenti universitari, a cultori delle materie oggetto d'insegnamento, e a insegnanti titolari di educazione fisica.

Art. 13.

Agli incaricati degli insegnamenti dei corsi speciali, che siano insegnanti di ruolo di educazione fisica, è corrisposto un compenso globale mensile di L. 5000, con un minimo di ore 10 di insegnamento al mese.

Agli altri incaricati è corrisposto un compenso orario di L. 1000: tale compenso è ridotto a L. 500 per coloro che abbiano impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Art. 14.

Per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il direttore è assistito da un Comitato amministrativo composto di quattro membri, nominati dal Ministro e dello stesso direttore dei corsi, che lo presiede.

Il Comitato amministrativo delibera sulle condizioni di ammissibilità ai corsi ed agli esami e su tutti gli affari inerenti all'attuazione dei corsi che non siano di competenza del Consiglio accademico.

Alla somministrazione dei fondi per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il Ministro per la pubblica istruzione provvederà mediante aperture di credito a favore del direttore, ciascuna d'importo non superiore a L. 5.000.000 (cinque milioni).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1952, n. 533.

Classificazione nella rete delle strade statali della strada comunale Arquà Petrarca, come diramazione della strada statale n. 16.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete statale la strada comunale che dall'innesto con la strada statale n. 16 termina in Arquà Petrarca;

Visto il voto n. 199 del 29 agosto 1951, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il voto n. 596 del 5 febbraio 1952, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali la strada comunale che ha origine al km. 17+550 della strada statale n. 16 e termina ad Arquà Petrarca, quale diramazione della strada statale n. 16 « Adriatica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 111. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 534.

Sistemazione di crediti di dubbia o difficile esazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 263 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 845 delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentiti i pareri della Corte dei conti a sezioni riunite e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà, per i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, di procedere all'annullamento di quelli non

superiori alle lire cinquecento e di provvedere al discarico amministrativo sulle proprie scritture di quelli superiori al detto limite, ma non superiori alle lire duemila, su semplice invio alle Intendenze di finanza competenti di elenchi collettivi corredati della prescritta documentazione.

Qualora nello stesso esercizio finanziario il medesimo debitore fruisca di più annullamenti, questi non possono, cumulativamente considerati, superare i limiti sopra indicati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osesrvare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 66. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 535.

Sostituzione di alcuni membri della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;
Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;
Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1915, n. 758, col quale veniva ricostituita la Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1948, n. 1354;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Giulio Faccini ed il dott. ing. prof. Ugo Vallecchi cessano di far parte della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione.

Art. 2.

Dalla stessa data sono chiamati a far parte della Rappresentanza italiana nella Delegazione di cui al precedente articolo il rag. Tomaso Fattorosi Barnaba, ispettore generale capo di finanza, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed il dott. Guido Triossi, ispettore generale per l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1952, n. 536.

Soppressione dei Consolati di 2ª categoria in Lagos (Nigeria) e Monrovia (Liberia) ed istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Monrovia (Liberia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1618, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I Consolati di 2ª categoria in Lagos (Nigeria), e Monrovia (Liberia) sono soppressi.

Art. 2.

E' istituito un Consolato di 1ª categoria in Monrovia (Liberia) con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato della Liberia, la Sierra Leone, la Costa d'Oro, la Nigeria e i territori del Togo e del Camerun sottoposti ad amministrazione fiduciaria britannica.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Dakar è modificata come segue: l'Africa occidentale francese, il territorio del Togo sottoposto ad amministrazione fiduciaria francese, la Guinea portoghese e la Gambia.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in Leopoldville è modificata come segue: il territorio del Congo Belga, i territori di Ruanda-Urundi sottoposti ad amministrazione fiduciaria belga, l'Africa equatoriale francese, il territorio del Camerun sottoposto ad amministrazione fiduciaria francese.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Tetuan è modificata come segue: la zona del Protettorato spagnolo, le piazze di sovranità spagnola in Marocco, la colonia del Rio de Oro, il territorio di Rio Munì e l'isola di Fernando Pòo (Guinea spagnola).

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 113. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1952, n. 537.

Riconoscimento della personalità giuridica del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, e approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile;

Visti l'atto costitutivo del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, a rogito notaio Francesco Antonelli, repertorio n. 28058, in data 16 ottobre 1951, da cui risulta che detto Fondo è stato costituito ad iniziativa del Banco in favore del proprio personale ed è regolato dallo statuto allegato all'atto, nonchè l'adesione espressa da una parte del personale, e il verbale di constatazione, a rogito stesso notaio, repertorio n. 28391, in data 23 novembre 1951, da cui risulta l'adesione e l'accettazione dello statuto del Fondo stesso della quasi totalità del personale;

Vista l'istanza, in data 26 novembre 1951, con cui il presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Santo Spirito chiede il riconoscimento in ente morale del Fondo di previdenza predetto e l'approvazione del relativo statuto;

Visto l'estratto autentico del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del Banco di Santo Spirito, in data 27 luglio 1951, da cui risulta che il Banco stesso si impegna a versare, alla costituzione del Fondo predetto, la somma di L. 74.519.734 necessaria a costituire la riserva matematica iniziale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' concesso il riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, e ne è approvato il relativo statuto, composto di numero 83 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI

RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Crocetta », sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 dicembre 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

Fondo denominato « Crocetta », riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Della Valle Aniello di Giovanni, livellario alla Congrega A.G.P. di Castelvolturno, partita n. 507, foglio di mappa n. 18, particella n. 3, per la superficie di Ha. 1.83.91, col reddito dominicale di L. 1563,24 ed agrario di L. 294,26 e confinante: a nord, con la strada vicinale Parrocchia; ad ovest, con il fondo di proprietà Diana Giuseppe ed altri fu Domenico ecc.; a sud, con la strada vicinale Vecchia dei Fieni; ad est, con il fondo di proprietà Sammarco Angela fu Pasquale maritata Natale;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 febbraio 1952 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Crocetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 92.000 (novantaduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1952
Registro n. 7, foglio n. 294. — BERITELLI

(2439)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1952.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte, in provincia di Pescara, ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti a tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti a tutti i settori della Cassa unica degli assegni stessi, in provincia di Pescara, è determinato nelle misure seguenti:

vitto: L. 3500 mensili per un pasto giornaliero; L. 6000 mensili per due pasti giornalieri;

alloggio: L. 3000 mensili;

generi in natura: secondo le locali mercuriali pubblicate periodicamente dagli enti competenti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(2326)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diffida per smarrimento di titolo di spesa

Il titolo di spesa n. 41 del 1° ottobre 1950 di L. 41.970, emesso sul capitolo 49 del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri, esercizio 1950-51, a favore dell'Hôtel Principe e Savoia di Milano, per pagamento delle spese relative al soggiorno in Italia di S. E. dott. prof. Ludwig Erhard, Ministro del commercio tedesco, risulta smarrito.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 470 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, diffidando gli eventuali possessori del titolo a consegnarlo al Ministero degli affari esteri — Ragioneria centrale — Roma.

(2310)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società Cooperativa Artigiani Legno « S.C.A.L. », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e le previdenza sociale in data 14 maggio 1952, la Società Cooperativa Artigiani Legno « S.C.A.L. », con sede in Napoli, costituita con atto in data 5 febbraio 1947, per notaio Pietro Rosanova, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2306)

Scioglimento della Società Cooperativa Autoservizi Partigiani Cittadella « S.C.A.P.C. », con sede in Cittadella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1952, la Società Cooperativa Autoservizi Partigiani Cittadella « S.C.A.P.C. », con sede in Cittadella, costituita con atto in data 17 marzo 1946 dell'avv. Rinaldo Pietrogrande, notaio in Padova, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2307)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Terra Nostra » fra impiegati statali, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1952, la Società cooperativa agricola « Terra Nostra » fra impiegati statali, con sede in Roma, costituita con atto 12 luglio 1945 per notaio dott. Michele Tuccari di Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2420)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Ruoli di anzianità

In conformità dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali civili del Ministero della marina mercantile per l'anno 1952, aggiornati alla data del 1° gennaio 1952.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, gli impiegati possono ricorrere al Ministero, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(2315)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*).

Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che a termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
P. R. 3,50 % (1934)	254143 (solo usufrutto)	Gentili Giorgio, Angelino, Anna Maria fu Ernesto, minori sotto la patria potestà della madre Gigliani Olga, dom. a Roma, con usufrutto a quest'ultima	112 —
Rendita 5 % (1935)	114327	Capitolo Metropolitano di Ravenna	10 —
Id.	165307	Come sopra	95—
P. R. 3,50 % (1934)	168957	Parrocchia di San Nicola in Polvica, frazione del comune di Chiajano, Napoli	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	182194	Reale Arciconfraternita di San Mattia Apostolo della Invenzione della Santa Croce in Napoli rappresentata dagli amministratori pro tempore	210 —
Id.	182195	Come sopra	84 —
Id.	179538	Congregazione di San Mattia Apostolo sotto l'insegna della Santa Croce in Napoli rappresentata dagli Amministratori pro-tempore	31,50
Id.	264931	Arciconfraternita di San Mattia Apostolo della Invenzione della Santa Croce in Napoli	140 —
Rendita 5 % (1935)	217318 (nuda proprietà)	Ungaro Michele fu Antonio, dom. a Roma, con usufrutto a Marinacci Maria Letizia fu Bernardino ved. Ungaro, dom. a San Severo	4.000 —
Cons. 3,50 % (1906)	121756	Cappella Loretana dei Crispini di Esperia (Caserta) amministrara dalla locale Congregazione di carità	238 —
Id.	696535	Come sopra	3,50
Id.	121978	Cappella Loretana di Esperia amministrata dalla locale Congregazione di carità	14 —
Id.	121979	Come sopra	10,50
Id.	132107	Come sopra	21 —
Id.	132108	Come sopra	28 —
Id.	137229	Come sopra	14 —
Id.	169326	Come sopra	21 —
Id.	188374	Come sopra	21 —
Id.	193134	Come sopra	35 —
Id.	193139	Come sopra	28 —
Id.	196834	Come sopra	10,50
Id.	202640	Come sopra	35 —
Id.	270188	Come sopra	28 —
Id.	166096	Come sopra	35 —
Id.	580551	Come sopra	28 —
Id.	196831	Cappelle Riunite di San Pietro e Monticelli, frazioni del comune di Esperia (Caserta) amministrata dalla locale Congregazione di carità	24,50
Id.	213264	Come sopra	35 —
Id.	696540	Cappelle Riunite di San Pietro e Monticelli di Esperia (Caserta)	42 —
Cons. 3,50 % (1902)	26822	Cappelle Riunite di San Pietro in Curolis amministrate dalla locale Congregazione di carità	42 —
Rendita 5 % (1935)	130144	Cappella Loretana dei Crispini di Esperia (Caserta) amministrata dalla locale Congregazione di carità	190 —
Id.	150130	Cappelle Riunite di San Pietro in Curolis a Monticelli, frazione del comune di Esperia	5 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	130131	Cappelle Riunite di San Pietro in Curolis a Monticelli, frazione del comune di Esperia	65 —
P. R. 3,50% (1934)	517525 (solo nuda proprietà)	Leone Costantino di Vincenzo, dom. a San Costantino Albanese (Potenza), con usufrutto a Laico Domenica fu Antonio ved di Lo Prete Eugenio	115,50
Id.	514458	Barberi Bianca di Bruno, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	143,50
Rendita 5% (1935)	53525 (solo nuda proprietà)	Patriarca Anna Francesca fu Carlo, con usufrutto a Patriarca Elena fu Carlo	1.250 —
Id.	136751 (come sopra)	Di Salvo Antonino fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Rinaldi Teodora ved. Di Salvo, con usufrutto a quest'ultima	570 —
Id.	185447 (come sopra)	Come sopra	655 —
Id.	199717 (come sopra)	Come sopra	1.750 —
Id.	53524 (come sopra)	Patriarca Fausta fu Carlo in Mancini, dom. a Roma, con usufrutto a Patriarca Elena fu Carlo	1.250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 marzo 1952

Il direttore generale: De Liguoro

(1155)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 47.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 269/1119 — Data 28 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Fierro Pietro di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 469 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Montefusco Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 1950 — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 — Data: 23 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Peronti Gaetano fu Sossio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 19.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 19 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Longatti Carlo fu Malvino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 210 — Data: 2 maggio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Di Girolamo Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1615 — Data: 5 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Di Palma Filippo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7828 — Data: 19 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Leccisotti Teresa di Antonio in Trotta — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Capitale L. 233.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 maggio 1952

Il direttore generale: De Liguoro

(2098)

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali d'interessi relative a titoli del Consolidato

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute per le rate semestrali d'interessi al 1º luglio 1950 relative ai certificati del Consolidato 3,50% (1906) n. 539326 di annue L. 315 e n. 824505 di annue L. 94,50, intestati a Datta Lodovico fu Luigi, domiciliato a Torino.

Ai termini dell'art. 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento delle dette rate semestrali mediante buono a favore degli aventi diritto.

Roma, addì 30 aprile 1952

Il direttore generale: De Liguoro

(2094)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1952

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1952 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1951 AL 30 APRILE 1952			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1951		54.268		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive { competenza	1.131.685		1.041.836	
Entrate e spese di bilancio effettive { residui	147.094		450.901	
Totale		1.278.779		1.492.737
In conto movimento di capitali { competenza	189.454		47.284	
In conto movimento di capitali { residui	6.384		64.875	
Totale		195.838		112.159
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	.779.930		1.646.475	
Conti correnti	3.078.009		2.976.756	
Incassi da regolare	1.391.826		1.365.906	
Altre gestioni	1.659.576		1.558.542	
Totale		7.909.341		7.547.679
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	592		599	
Pagamenti da regolare	122.793		160.317	
Altri crediti	2.314.070		2.399.210	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	2.009		1.740	
Totale		2.439.464		2.561.866
Totale generale incassi e pagamenti		11.877.690		11.714.441
Fondo di cassa al 30 aprile 1952				163.249
Totale a pareggio		11.877.690		11.877.690

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 APRILE 1952 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		(1) 163.249	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	157		
Pagamenti da regolare	110.426		
Altri crediti	257.160		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	391		
Totale crediti		368.134	
In complesso			531.383
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.191.472		
Conti correnti	285.900		
Incassi da regolare	59.749		
Altre gestioni	231.421		
Totale debiti			2.768.542
Situazione del Tesoro (passività)			2.237.159

(1) Compreso il ricavato netto della sottoscrizione B.T.N. il cui importo dovrà essere successivamente passato ad un fondo speciale di Tesoreria ai sensi dell'art. 9 della legge 14-12-1951, n. 1325 (importo lordo milioni 143.325).

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: BOLAFFI

(2476)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 maggio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	634,75
» Firenze	624,90	632 —
» Genova	624,90	634 —
» Milano	624,94	635,25
» Napoli	624,80	630 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,92	636 —
» Torino	624,89	635,50
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,91	633,20

Media dei titoli del 29 maggio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,675
Id. 3,50 % 1902	65,275
Id. 3 % lordo	66,45
Id. 5 % 1935	95,70
Redimibile 3,50 % 1934	73,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,275
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,375

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 maggio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,93
1 dollaro canadese . . . . . . » 635,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1952, è stato accolto il ricorso in via straordinaria prodotto in data 20 aprile 1948 dalla sig.na Zuccolini Elvira di Ageo, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — che la dichiarava licenziata dall'impiego, con decorrenza 1° luglio 1946, per cattiva condotta morale, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

(2374)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1951, registro n. 3, foglio n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 6 agosto 1951, con il quale veniva bandito il concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1951, registro n. 2, foglio numero 224, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato con il decreto citato nelle premesse.

Laureati in scienze forestali:

1. Tarallo Fortunato . . . . punti 80,33
2. Ferrari Luigi . . . . » 75,76
3. Antolini Bruno . . . . » 72,25
4. Del Monego Bruno . . . . » 70 —

Laureati in ingegneria:

1. Budini Giuseppe . . . . punti 75,33
2. Busonero Ferdinando . . . . » 73,33
3. Bonafede Giovanni . . . . » 66 —

Laureati in scienze agrarie:

1. Borsetta Pietro . . . . punti 82 —
2. Patacconi Adolfo . . . . » 81,33
3. Passet-Gros Maggiorino . . . . . . » 78,76
4. Quartesan Sergio . . . . » 75,91
5. Ricci Sebastiano . . . . » 75,66
6. Tombesi Mario . . . . » 75,25
7. Spiniello Antonio . . . . » 75 —
8. Agnelli Vittorio . . . . » 72,33
9. Ubiali Angelo . . . . » 72,20
10. Vannelli Siro . . . . » 72 —
11. Giannini Teobaldo . . . . » 71,25
12. Lepori Luigi . . . . » 71 —
13. Poggesi Andrea . . . . » 70,25

Art. 2.

In conseguenza delle predette graduatorie i venti posti messi a concorso e riservati per otto ai laureati in scienze forestali, sei ai laureati in ingegneria e sei ai laureati in scienze agrarie restano definitivamente assegnati per quattro posti ai laureati in scienze forestali, per tre posti ai laureati in ingegneria e per tredici posti ai laureati in scienze agrarie.

Art. 3.

Tenuto conto che la differenziazione fra i voti riportati dai *singoli aspiranti, non rende necessaria l'applicazione delle* vigenti disposizioni per i titoli preferenziali eventualmente da loro posseduti, sono dichiarati vincitori del concorso indetto per venti posti i signori:

1. Borsetta Pietro . . . . punti 82 —
2. Patacconi Adolfo . . . . » 81,33

3. Tarallo Fortunato	punti	80,33
4. Passet-Gros Maggiorino	»	78,76
5. Quartesan Sergio	»	75,91
6. Ferrari Luigi	»	75,76
7. Ricci Sebastiano	»	75,76
8. Budini Giuseppe	»	75,33
9. Tombesi Mario	»	75,25
10. Spiniello Antonio	»	75 —
11. Busonero Ferdinando	»	73,33
12. Agnelli Vittorio	»	72,33
13. Antolini Bruno	»	72,25
14. Ubiali Angelo	»	72,20
15. Vannelli Siro	»	72 —
16. Giannini Teobaldo	»	71,25
17. Lepori Luigi	»	71 —
18. Poggesi Andrea	»	70,25
19. Del Monego Bruno	»	70 —
20. Bonafede Giovanni	»	66 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 5, *foglio n.* 337

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1952, in corso di registrazione, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a 20 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 12 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 6 agosto 1951;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati ispettori aggiunti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, nell'ordine della graduatoria dalla data del 1° maggio 1952:

1. Borsetta Pietro	punti	82 —
2. Patacconi Adolfo	»	81,33
3. Tarallo Fortunato	»	80,33
4. Passet-Gros Maggiorino	»	78,66
5. Quartesan Sergio	»	75,91
6. Ferrari Luigi	»	75,76
7. Ricci Sebastiano	»	75,66
8. Budini Giuseppe	»	75,33
9. Tombesi Mario	»	75,25
10. Spiniello Antonio	»	75 —
11. Busonero Ferdinando	»	73,33
12. Agnelli Vittorio	»	72,33
13. Antolini Bruno	»	72,25
14. Ubiali Angelo	»	72,20
15. Vannelli Siro	punti	72 —
16. Giannini Teobaldo	»	71,25
17. Lepori Luigi	»	71 —
18. Poggesi Andrea	»	70,25
19. Del Monego Bruno	»	70 —
20. Bonafede Giovanni	»	66 —

Ai predetti è attribuito l'assegno mensile lordo di L. 19.891,66 pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° oltre l'indennità di carovita ed altre indennità dovute per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1952
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 5, *foglio n.* 336

(2465)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 199/59959 Div. san. del 12 novembre 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 277/53045 del 30 dicembre 1947;

Visto il proprio decreto n. 200/59960 del 12 novembre 1951, con il quale si assegnavano alle ostetriche vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta unica di Castel del Rio a seguito di decadenza dell'ostetrica Frittelli Maria, 3ª in graduatoria, vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche Salvi Amelia, 4ª graduata, Tampieri Norma ved. Elisei, 5ª graduata, Pattaro Palmira, 6ª graduata, Mirandola Leonilde, 7ª graduata, Momi Giustina, 8ª graduata, hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Butturini Angela in Lemmi, 9ª graduata, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Butturini Angela in Lemmi è dichiarata vincitrice della condotta unica di Castel del Rio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 26 aprile 1952

Il prefetto: DE' SIMONE

(2387)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.